XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX e XXXXXXXXX, all'esito dell'udienza preliminare, erano rinviati a giudizio per rispondere dell'omicidio colposo di XXXXXXXXXX, marittimo a bordo di una nave battente bandiera di St. Vincent & Grenadines, avvenuto a Bari a seguito di un incidente consumatosi a bordo.

In via preliminare, la difesa dello XXXXXXXX ha eccepito l'immunità dalla giurisdizione italiana.

Pertanto, il Tribunale, previo stralcio della posizione dell'imputato con formazione di nuovo ed autonomo fascicolo, ha invitato le parti a discutere sulla questione. Le conclusioni del pm e del difensore sono riportate in epigrafe.

Secondo la difesa, l'imputato sarebbe organo di uno Stato estero che ha adottato un atto nell'esercizio della sua funzione statuale e dunque sarebbe sottratto alla giurisdizione italiana per l'immunità che gli Stati ed i loro organi hanno dalla giurisdizione degli altri Stati.

Infatti, l'imputato è accusato di avere rilasciato il "certificato di bordo libero" senza curarsi di verificare lo stato di usura delle "life lines", che avrebbe cagionato il sinistro mortale. Aveva svolto tale compito quale legale rappresentante della RINA service Spa, autorizzata al rilascio del certificato dallo Stato di di St. Vincent & Grenadines, la cui bandiera batteva la nave. Tali circostanze sono provate dalla documentazione prodotta in atti (certificato di bordo libero; "*agreement governing the delegation of statutory certification services for vessels registred under the St Vincent and the Granadines flag between St Vincent and the Granadines Maritime Administration and Rina Spa*" del 6.5.02; corrispondenza fra Rina Spa e St Vincent and the Granadines Maritime Administration in ordine alla qualifica dell'imputato), la cui veridicità e contenuto non sono stato nemmeno contestati dal pm.

Il pm ha chiesto il rigetto della eccezione.

La questione invece appare fondata e dunque si deve negare la giurisdizione italiana.

A tale proposito è necessario svolgere alcune considerazioni e rispondere alle domande se esista una norma di diritto internazionale che garantisca l'immunità degli Stati dalla giurisdizione degli altri Stati, quali siano i limiti di tale immunità, se l'imputato possa essere qualificato quale organo di uno Stato estero, se il rilascio della certificato di bordo libero possa essere qualificato come atto jure imperii. Appare evidente che dalla risposta positiva a tali quesiti discende l'odierna decisione.

Non vi è dubbio che esista la norma di diritto internazionale generale, di carattere consuetudinario, in forza del quale uno Stato non può essere convenuto in giudizio innanzi agli organi giurisdizionali di un altro Stato per il principio secondo il quale *par in parem non habet iurisdictionem.*

Del resto, l'attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinario, lungi da escludere la vigenza della norma, è incentrato sull'esistenza di eventuali limiti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, a partire dalla sentenza emessa nel caso Ferrini nel 2004 (Cass., S.U., 11.3.2004, n. 5044, *Ferrini c. Repubblica federale di Germania*) e confermata in una serie di casi successivi, ha individuato un limite all'immunità dalla giurisdizione (civile) nel caso di crimini contro l'umanità.

L'esistenza di una possibile eccezione è stata invece risolutamente negata dalla *House of Lords* britannica che ha considerato la giurisprudenza italiana inaugurata nel caso *Ferrini* come non conforme al diritto consuetudinario vigente (House of Lords, 14.6.2006, *Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia and others*).

La Corte internazionale di giustizia aderisce alla tesi dell'immunità illimitata degli Stati. Infatti, con la sentenza resa il 2 febbraio 2012, proprio in seguito alla sentenza *Ferrini*, ha ritenuto l'Italia responsabile di avere violato la norma consuetudinaria in materia di immunità. Secondo la Corte, la prassi e la giurisprudenza dimostrano che la regola che prevede l'immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri è applicabile anche agli atti *jure imperii* che costituiscono violazioni gravi dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario. A tale decisione si è, infine, adeguata la Cassazione italiana (sentenza a sezioni unite 1136/14).

Del resto, le sezioni unite, già si erano espresse per il riconoscimento dell'immunità in senso assai ampio, non riconoscendo un limite neppure in presenza di attività (come l'installazione di armi nucleari) idonee a ledere o a porre in pericolo la vita, l'incolumità personale e la salute dei cittadini dello Stato ospitante (Ordinanza n. 4461 del 25/02/2009).

La regola consuetudinaria è stata riconosciuta anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 29.6.11, *Al Adsani c. Regno Unito*).

L'immunità dello Stato e dei suoi organi dalla giurisdizione degli altri Stati è conseguenza del principio di non ingerenza di uno Stato nella sovranità altrui ed è un limite alla giurisdizione in senso lato. Non hanno senso, dunque, distinzioni fra giurisdizione civile e giurisdizione penale. Né rileva la necessità di rispettare il principio costituzionale italiano dell'obbligatorietà dell'azione penale, che imporrebbe di procedere in presenza di un reato, a prescindere dall'invocata immunità. Invero, tale principio soccombe a fronte della regola costituzionale dell'art. 10 Cost. che impone a tutto l'ordinamento giuridico italiano di adeguarsi al diritto internazionale generalmente riconosciuto. In tale senso, si è espressa la prima sezione penale della Corte di Cassazione nel caso *Lozano* (sentenza n. 31171 del 19/06/2008 dep. 24/07/2008) quando ha escluso la giurisdizione italiana pure nel caso di reati in danno di un cittadino italiano, precisando che l'immunità dello Stato estero e dei suoi organi può essere esclusa solo nel caso di un "crimine contro l'umanità" o di un "crimine di guerra".

Ovviamente, tale regola si estende agli organi che esercitano la potestà dello Stato estero.

Si tratta dell'immunità funzionale, da distinguere da quella personale, che invece è riconosciuta, anche in via pattizia, per esempio dalla Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 1961. La seconda è riconosciuta in virtù della qualifica ricoperta, la prima in virtù delle funzioni svolte. La *ratio* dell'immunità funzionale è evidentemente quella di consentire allo Stato estero di esercitare le proprie prerogative, tramite i propri organi. La condotta dell'organo dello Stato è come se fosse posta in essere direttamente dallo Stato.

Vi sono molte opzioni dottrinarie sulla portata dell'immunità funzionale. Alla tesi più tradizionale che la riconosce in capo a qualsiasi organo dello Stato, segue un'altra che (dopo avere verificato che gli Stati sempre più sono protagonisti della vita sociale ed economica e dunque adottano anche atti non strettamente espressione della loro sovranità) la riconosce solo nel caso di atti *jure imperii*.

Appare evidente che, se il fondamento dell'immunità funzionale degli organi è quella di garantire il funzionamento degli Stati in condizione di parità con gli altri, l'organo potrà godere dell'immunità propria dello Stato solo quando avrà adottato un atto, diretta emanazione della sovranità statale. L'immunità funzionale è dunque circoscritta agli organi che esercitino la sovranità statale, i cui atti impegnino gli Stati nella comunità internazionale.

Da quanto appena esposto deriva che, al fine di verificare la sussistenza dell'immunità, non è necessario indagare sulla natura soggettiva dell'organo ma, invece, se ne devono verificare le funzioni in concreto

svolte nel caso per il quale si invoca l'immunità. Ne consegue che, se adottano atti *jure imperii* , anche soggetti di diritto privato e soggetti di nazionalità diversa da quella dello Stato per il quale agiscono, possono godere dell'immunità.

Nulla dunque osta a che ne goda l'odierno imputato, cittadino italiano e legale rappresentante di una società di diritto privato italiano, sempre che abbia adottato un atto jure imperii, per conto di uno Stato estero.

Del resto, il Consiglio di Stato (n. 3352 del 23/6/05, *Ministero Affari Esteri contro Poras Engineering & Contracting srl*) ha riconosciuto l'immunità in capo ad una società di diritto privato, perché mandataria di uno Stato estero per la gestione di attività in cui esercitava la "*potestà di imperio*" dello Stato Mandante.

Si è giunti così al nodo centrale dell'odierna gestione: il rilascio del certificato di bordo libero, da chiunque venga rilasciato, è un atto *jure imperii* dello Stato, la cui bandiera batte la nave?

Orbene, il rilascio di tali certificati è una prerogativa propria dello Stato della bandiera della nave, imposto dalle convenzioni internazionali. La Convenzione di Montego Bay (la cui autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione sono avvenute con la legge 689/84) prevede che lo Stato che concede la propria bandiera ad una nave rilasci i relativi documenti ed impone all'art. 94 allo Stato della bandiera di adottare per ciascuna nave tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza in mare (*to ensure safety at sea*) comprese, dopo la immatricolazione, l'ispezione di personale qualificato (*is surveyed by a qualified surveyor of ships*). Tale precetto è completato dalla Convenzione per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS, Safety of life at Sea, la cui autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione sono avvenute con la legge ratificata con legge 313/80). Infatti, la regola 6 recita: "*L'ispezione e la visita delle navi…è effettuata da funzionari dello Stato in cui la nave è registrata. Tuttavia lo Stato può affidare l'ispezione e la visita … ad enti da questo riconosciuti. In ogni caso, il Governo interessato si rende pienamente garante della completezza ed efficacia dell'ispezione e della visita*".

Dunque, le convenzioni internazionali impongono i controlli sulle navi allo Stato, la cui bandiera battono; consentono che tale attività sia effettuata anche da soggetti, non appartenenti all'organigramma dello Stato, ma autorizzati a tale fine; prevedono che lo Stato di bandiera si faccia garante, sul piano internazionale, di tali attività.

Tali principi generali valgono anche per il rilascio del certificato di bordo libero, oggetto della condotta oggi contestata all'imputato. In particolare, l'art. 16 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico (resa esecutiva in Italia con il DPR 777 del 8.4.68, alla quale anche lo Stato di San Vincent & Granadines ha aderito in data 29.4.86) prevede:

"*1. È rilasciato un certificato internazionale di bordo libero (1966) a qualsiasi nave che sia stata visitata e marcata conformemente alle prescrizioni della presente convenzione. 2. … 3. I certificati sono rilasciati, sia dall'Amministrazione, sia da un agente o organismo debitamente autorizzato da essa. In ogni caso, l'Amministrazione assume la piena responsabilità per il certificato*."

Appare evidente che spetta allo Stato della bandiera vigilare sul rispetto delle regole internazionali sul massimo carico (che appunto consentono "il bordo libero" e la navigazione in sicurezza) e rilasciare il relativo certificato. Tale obbligo può anche essere adempiuto da un agente od organismo, debitamente autorizzato.

Ne consegue che legittimamente il certificato di bordo libero, nel caso di specie, è stato rilasciato dal legale rappresentante della società RINA Spa, quale agente dello Stato di San Vincent & Granadines, la cui bandiera batteva la nave, ove si è verificato il sinistro mortale. Invero, l' "*agreement*" del 2002, prodotto in atti, evidenzia proprio che la "*marittime administration*" dello Stato di Stato di San Vincent & Granadines aveva concesso i poteri statali, nascenti dalle convenzioni internazionali, in materia di verifica e certificazione delle proprie navi alla società RINA spa, i cui dipendenti dunque hanno agito come organismo riconosciuto dello Stato di bandiera e quindi partecipe della sua immunità

Ma la verifica dei Trattati in materia è ancora più importante perché attribuisce la piena responsabilità per il certificato (e dunque per i casi in cui sia stato rilasciato in difetto dei presupposti) allo Stato della bandiera.

Proprio da tale norma discende la natura *jure imperii* del rilascio del certificato, appunto perché estrinsecazione di un impegno assunto sul piano internazionale dallo Stato di bandiera, il cui corretto adempimento è fonte di responsabilità innanzi agli altri Stati. Del resto, la Convenzione di Montego Bay prevede espressamente che uno Stato possa chiedere conto allo Stato di bandiera di una nave su come abbia esercitato i suoi poteri (art. 94 co. 6).

In tale modo, proprio nel caso di un certificato rilasciato dalla società Rina Spa per conto di Stato estero, si è già espressa la Corte di Cassazione francese (*Cour de Cassation*, *chambre criminelle* 22.9.12), in occasione del disastro ambientale causato dall'affondamento della notonave Erika, battente bandiera maltese ma certificata da Rina Spa. La Corte francese ha definito rilascio dei "*certificats statutaires*" come una "*prerogative de puissance publique*", ma ha comunque affermato la giurisdizione nazionale, avendo la Rina Spa implicitamente rinunciato all'immunità quando ha partecipato all'istruttoria processuale, nei precedenti gradi di giudizio.

Anche la giurisprudenza italiana, del resto, sempre in relazione all'attività di certificazione della società Rina Spa per navi battenti bandiera estera, ha riconosciuto l'immunità giurisdizionale (Tribunale di Genova 8.3.12, giudice Spera) o comunque ha riconosciuto la natura pubblicistica degli atti della società Rina Spa (Tar Liguria 28.9.07 n. 1569).

PQM

Letto l'art. 129 cpp dichiara non doversi procedere contro XXXXXXXXXXXX, in ordine al reato a lui ascritto, perché immune dalla giurisdizione italiana.

Bari 30.9.14

Il Giudice

Giovanni Zaccaro